

R.P.U. 65/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - dott. Alessandro Di Giacomo | Presidente |
| - dott.ssa Federica Lunari | Giudice rel. |
| - dott. Antonia Palombella | Giudice |

ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato da A [REDACTED] C.F. [REDACTED]
 [REDACTED] n. 4 ed elettivamente domiciliato presso
 lo studio del difensore, avv. SARA PALA sito in Olbia, via Acquedotto n. 9;
 esaminata la documentazione ad esso;
 udita la relazione del giudice relatore;
 ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di
 procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli
 interessi principali dei debitori (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b), CCII del medesimo
 articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in
 Telti, Comune rientrante nel circondario della sede del Tribunale adito;
 ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una
 procedura di liquidazione controllata, è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta
 nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione
 giudiziale per quanto compatibile;
 rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del
 quale *"per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le
 disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III"*;
 ritenuto, inoltre, che, anche alla luce del disposto di cui all'art. 66 CCII, dettato in materia di
 procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento "familiari", nulla osta alla trattazione
 unitaria delle domande di apertura della liquidazione controllata proposte dai ricorrenti, in quanto
 coniugi conviventi, così da assicurare il coordinamento della liquidazione dei rispettivi patrimoni
 mediante l'apertura di un unico procedimento, la nomina di un solo giudice delegato e del medesimo
 liquidatore (v. certificato di stato di famiglia – all. 2 al ricorso);
 ritenuto, infatti, che l'art. 66 CCII risulta applicabile anche alla liquidazione controllata, trattandosi
 di norma collocata tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come
 chiarito dal disposto dell'art. 65, comma 1, CCII, comprendono non solo il concordato minore e la
 ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto
 sovraindebitato (v. Trib. Verona, 05.10.2022, in IlCaso.it);

Firmato Da: LUNARI FEDERICA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e673a94b32ec073
 Firmato Da: DI GIACOMO ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9e110a8dbcc5b880e4bd8fcdcd13b



ritenuto, ciò posto, che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona della dott.ssa Lidia Sanna; ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), in capo al ricorrente, atteso che, sul medesimo grava una situazione debitoria pari a circa euro 497.000,00 (d[REDACTED]) complesso debitorio al quale occorre aggiungere altresì il compenso dell'OCC e dell'avvocato SARA PALA) e che, dall'altro lato, A[REDACTED] percepisce attualmente un reddito mensile netto (quale lavoratore dipendente con mansioni di commesso di negozio con contratto a tempo indeterminato pari a circa € 1.545,00 ed è titolare di conti correnti recanti e di un bene mobile; ritenuto, quindi, che il patrimonio del ricorrente persona fisica è insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di essi gravanti;

rilevato che, dalla documentazione fornita (dichiarazioni dei redditi aggiornate e situazione contabile) risultano rispettate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente il deposito della domanda e che, in ogni caso, trattasi di lavoratore dipendente privo della qualifica di imprenditore commerciale, benché la situazione debitoria derivi da obbligazioni contratte nell'ambito di pregresse attività imprenditoriali del ricorrente;

ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze dell'accesso ai dati contenuti nella Centrale Rischio di Banca di Italia (all. 18), nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) di Banca di Italia (all. 19) e negli archivi CRIF (all. 17);

considerato, quanto alla determinazione della quota stipendiale non compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII che il debitore, in base ad un elenco ritenuto congruo dall'OCC, hanno stimato l'importo delle spese necessarie al mantenimento della propria famiglia in complessivi € 1.030,00, senza tuttavia specificare dettagliatamente le voci di spesa;

ritenuto, in definitiva, che il limite stipendiale non ricompreso nella liquidazione deve essere pari a complessivi € 850,00 (con acquisizione alla procedura di € 700 mensili);

ritenuto che, allo stato, deve ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni dei debitori (inclusi i beni mobili registrati, tutti i saldi attivi dei conti correnti intestati al debitore, attesa la natura universale della procedura);

ritenuto di dover procedere alla nomina di altro professionista, da individuarsi nella persona della dott.ssa Gabriella Sotgiu, professionista scelto tra i gestori iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e avente il domicilio nel distretto di Corte d'appello di Cagliari (art. 270, c., lett b, cci, così come modificato dal decreto legislativo del 13.09.2024, n. 227, c.d. correttivo al ccii).

Firmato Da: LUNARI FEDERICA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e673a94b32ec073
Firmato Da: DI GIACOMO ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9e110a8dbcc5b880e4bd8f6cddc13b



dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;
 ritenuto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), CCII sia soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale, anche alla luce del richiamo, contenuto nell'art. 270, co. 2, lett. d), CCII all'art. 201 CCII, il quale, all'ultimo comma, prevede l'applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII;

p.q.m.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di A [REDACTED] O N [REDACTED]);
 - **nomina** giudice delegato la dott.ssa Federica Lunari;
 - **nomina** liquidatore la dott.ssa Gabriella Sotgiu;
 - **ordina** a A [REDACTED] la consegna o il rilascio dei beni facenti parte dei rispettivi patrimoni di liquidazione;
 - **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Tempio Pausania;
 - **dispone** che il liquidatore provveda senza indugio alla notifica della sentenza ai debitori;
 - **dispone** che il liquidatore provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cui notificherà la presente sentenza *ex art. 272 CCII*, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;
 - **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **1.5.2025**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, II periodo, CCII, ovvero salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
 - **ordina**, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;
 - **dispone** che il liquidatore provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato.
- Si comunichi ai ricorrenti e al liquidatore nominato.
 Così deciso nella camera di consiglio del 19/02/2025.

Il Giudice relatore
dott.ssa Federica Lunari

Il Presidente
dott. Alessandro Di Giacomo

Firmato Da: LUNARI FEDERICA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7e673a94b32ec073
 Firmato Da: DI GIACOMO ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 9e110a8dbcc5b880e4bd8fcdcc13b

